

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 9100	42,30 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	42,30 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	80,37 ⁽⁴⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 95 9000	0,4230 ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 9000	42,30 ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 9000	0,4230 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	0,4230 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	0,4230 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 9000	42,30 ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 9000	0,4230 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.